



Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

Area Tecnica - Settore Territorio ed Ambiente

Approvata con del. di C.C. n° 27 del 31-7-13

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PER
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, AI SENSI DELL'ART. 33 L.R.
1/2012.**

SOMMARIO	PAG. 1
1. <u>OGGETTO</u>	2
2. <u>LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA</u>	3
3. <u>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE – RIMBORSO SPESE DI COMMISSIONE</u>	4
4. <u>RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO E TITOLO</u>	4
5. <u>PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO</u>	5
6. <u>ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE</u>	6
7. <u>MODULISTICA</u>	8
8. <u>NORME DI RINVIO</u>	8
9. <u>ENTRATA IN VIGORE</u>	8

Art. 1 -Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto, non superi i metri 10,50.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

1. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra superi i metri 10,50";
2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra superi i metri 10,50";
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra superi i metri 10,50";
5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
8. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle

relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra superi i metri 10,50";

10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra superi i metri 10,50";
11. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
12. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
13. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore, voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato).

Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, la L.R. n. 9/83, così come modificata dalla L.R. n. 1/12, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

Pertanto, il Comune di Piedimonte Matese, in particolare, si doterà di una struttura tecnica composta come di seguito:

- . quattro membri della commissione, così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate;
- . uno dei quattro membri assolve funzione di segretario;
- . due unità, scelte tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione.

Il Comune di Piedimonte Matese con il presente regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

La commissione è nominata con Decreto del Sindaco, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata dalla L.R. n. 1/12. I nominativi saranno scelti dall'apposito elenco di tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il Comune.

La funzione di presidente della commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera. Non possono essere nominati componenti della commissione i soggetti che hanno partecipato a qualunque titolo alla progettazione dell'opera.

Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi (rispetto dei termini, verifica del ~~lavoro~~ andamento della commissione sismica, trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.).

Il Responsabile del Settore Vigilanza è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Art. 3 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012.

Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra non superi i metri 10,50, sarà annualmente disposto in favore dei Comuni da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori.

Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.

Il Comune ha facoltà di richiedere al committente un ulteriore versamento a titolo di “Diritti di segreteria”. L'importo di tali diritti verrà fissato attraverso apposito atto giuntale.

Art. 4 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica. In questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono avere inizio fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica.

Art. 5- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:

. un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" la cui massima altezza strutturale fuori terra non superi i metri 10,50";

. dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico";

. CD rom contenente tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (pdf, dwg, word, ...);

b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di quarantacinque giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

c. La commissione è insediata dal responsabile del Settore Territorio e Ambiente ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La commissione, nelle eventuali sedute successive alla prima, è convocata dal presidente, previo avviso da inviare a mezzo telefax o email ai componenti almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza. Nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori in altro giorno e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta.

Per rendere più spedito il lavoro della commissione, le pratiche saranno oggetto di preistruttoria, da effettuarsi a rotazione, da parte dei componenti la commissione stessa.

I commissari possono essere dichiarati decaduti se risultano assenti per più di due riunioni consecutive. I commissari durano in carica per due anni a decorrere dalla data del decreto sindacale di nomina.

Le adunanze della commissione saranno valide quando è presente la metà più uno dei membri. A seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, in caso di non unanimità, i pareri possono essere resi anche a maggioranza, con espressa citazione dei motivi di dissenso all'interno del verbale della seduta.

Il membro della commissione deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato in qualità di tecnico o committente, anche se trattasi di aree confinanti con aree di sua proprietà o appartenenti a parenti (sino al quarto grado) od affini (fino al secondo grado).

d. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al

responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nei casi di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

e. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;

f. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.

g. Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmette al Settore provinciale del Genio Civile gli elaborati su supporto cartaceo o informatizzato. In particolare, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, trasmette l'elaborato di progetto dal quale si evince che " i lavori riguardano opere di edilizia privata la cui massima altezza strutturale fuori terra non supera i metri 10,50", nonché una dichiarazione da cui si evince che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

Art. 6 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";

b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;

c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;

d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;

e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;

f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;

g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il segretario svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

a. redazione dei verbali di seduta della commissione;

Art. 8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
Ing. PIETRO TERRI

